



C O P I A

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI
Il Primo Presidente

Vista la nota in data 14 marzo 2016 del magistrato delegato per l'esame preliminare dei ricorsi assegnati tabellarmente alla Prima Sezione penale, relativa al ricorso iscritto al n. 8488/2017 R.G. (ric. Paternò Andrea), con la quale si segnala l'opportunità di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite penali, a norma dell'art. 610, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento alla definizione della condotta presa in considerazione dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione all'art. 8 del medesimo decreto, in punto di violazione della prescrizione di "vivere onestamente e rispettare le leggi";

Considerato che tale tema è stato recentemente preso in esame, in chiave critica, dalla sentenza della Corte EDU, Grande Camera, del 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, che ha anche ritenuto sussistente la violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU per il ritenuto *deficit* di precisione e prevedibilità delle condotte idonee a essere prese in considerazione per la valutazione della pericolosità sociale di un individuo;

Ritenuto che tale tematica appare di speciale importanza e che, anche al fine di prevenire possibili contrasti interni in seno alla giurisprudenza di legittimità, si rende opportuna l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite penali;

Visto l'art. 610, comma 2, cod. proc. pen.

Assegna

il suddetto ricorso alle Sezioni Unite penali, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficio del Massimario penale per la redazione della relazione illustrativa

Fissa

per la trattazione del ricorso l'udienza pubblica del **27 aprile 2017**

Designa

quale relatore del ricorso il consigliere Giorgio Fidelbo.

Roma, **4 MAR. 2017**

Il Primo Presidente
Giovanni Canzio